

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro

.....
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle
Attività Formative

Servizio VI

Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego -
Politiche Giovanili - Politiche Precariato

Prot. n. 17548 del 24/04/2024

OGGETTO: L. R. 16 gennaio 2024 n. 1, art. 10 "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" – CIRCOLARE ESPLICATIVA.

Agli Enti pubblici di cui all'art. 10 L.R. 1/2024
utilizzatori di soggetti impegnati in ASU

E, p.c. Ai Servizi Centri per l'Impiego

Premessa

L'art. 2, recante "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per la parte di interesse, stabilisce che "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato [...] i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa**".

In conformità al superiore dettato normativo, il legislatore regionale ha approvato la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, il cui art. 10, recante "**Assunzioni lavoratori impegnati**

in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili”, al comma 3 stabilisce che “*Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell’elenco regionale di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo*”. La relativa copertura finanziaria viene specificata al comma 1 che illustra, nell’apposita tabella, la previsione della spesa progressivamente decrescente e storicizzata fino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione. I dettagli riguardanti la platea dei soggetti appartenenti al bacino *de quo* potenzialmente interessati alla stabilizzazione, nonché il numero delle ore (24) preso a parametro dal legislatore regionale per il calcolo dell’importo del contributo erogabile e utile a garantire la sostenibilità finanziaria della spesa da parte della Regione, sono stati ampiamente elaborati nel corso dei lavori preparatori e di accompagnamento alla norma in discorso.

Sulla base di tali disposizioni, con la presente circolare esplicativa si illustrano le modalità e le condizioni che le amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, possono seguire per ottenere il contributo regionale finalizzato alla stabilizzazione, mediante l’assunzione (con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o anche a tempo parziale) dei soggetti impegnati in attività socialmente utili (di seguito per brevità, ASU).

1. Procedure assunzionali ed Enti pubblici ammissibili al contributo.

L’Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, inseriti nell’elenco regionale di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti, assegnati ed utilizzati dall’ente procedente, da svolgere secondo le rituali procedure previste dalla legge per i profili professionali e le categorie contrattuali che si intendono coprire.

Agli esiti di tali procedure di selezione, può essere stipulato il conseguente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ossequio alle previsioni di cui al citato comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e ss. mm.ii.

Per Enti pubblici ammissibili al contributo in argomento si intendono le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., le quali potranno stabilizzare i lavoratori *de quibus*, assegnati e in utilizzazione presso le proprie strutture. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, tali amministrazioni sono gli Enti

locali (Comuni, Liberi Consorzi Comunali, Città Metropolitane), le AA.SS.PP., le Aziende Ospedaliere, fermi restando, secondo i rispettivi ordinamenti, i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che dalle previsioni della presente circolare sono esclusi l'Amministrazione regionale e i propri enti. Ciò in quanto l'art. 15 recante *"Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili"* della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17, stabilisce che *"L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale ..."* e che *"... la Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di [tale] assegnazione..."*

Il contributo regionale potrà essere concesso esclusivamente per assunzioni di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l. r. 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.

2. Risorse finanziarie e quantificazione del contributo

In considerazione delle risorse finanziarie stanziata dalla L.R. 1/2024 e tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative, la misura del contributo per ciascun lavoratore ASU stabilizzato è **erogabile fino ad un massimo di euro 19.180,00 annuali lordi**, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024.

2.1. Adempimenti relativi all'anno di assunzione.

Allo scopo di poter garantire la tempestiva erogazione del contributo, in ragione delle norme di contabilità della Regione Siciliana, gli enti dovranno comunicare al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, **almeno 30 gg prima della presunta data di assunzione e di inizio del rapporto di lavoro**, il numero dei lavoratori che si intendono stabilizzare con la stima della spesa prevista per ciascuno di essi, per il periodo che va dalla data presunta di assunzione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

A seguito di tale comunicazione, il Dipartimento informerà gli enti procedenti circa la previsione dell'ammontare del contributo che si stima di potere assegnare.

Ciò, ferma restando la presentazione delle domande di cui al successivo punto 3 le quali dovranno, comunque, pervenire **entro e non oltre il 15 settembre** dell'anno di assunzione.

Entro il 15 ottobre dell'anno di assunzione verrà decretato ed impegnato il contributo relativo alla spesa prevista per l'anno in corso e liquidato, entro l'anno di competenza, un importo pari all' 80% della spesa richiesta.

Le domande presentate oltre tale data del 15 settembre ammissibili al contributo potranno essere finanziate a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo.

2.2. Adempimenti relativi agli anni successivi a quello di assunzione

Gli enti dovranno comunicare:

- 1) **entro e non oltre il 31 gennaio** di ogni anno, gli elenchi nominativi dei lavoratori assunti/occupati e l'importo della spesa effettivamente sostenuta l'anno precedente per ciascun di essi (trasmettendo i relativi dati utilizzando il modello A3, allegato alla presente circolare). In base alle risultanze della documentazione inviata, entro il 31 marzo successivo verrà liquidato l'eventuale saldo relativo alla spesa sostenuta nell'anno precedente;
- 2) **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno gli elenchi nominativi dei lavoratori precedentemente stabilizzati e per cui vi è già stata ammissione al contributo, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, del codice fiscale e della spesa prevista per l'anno in corso (trasmettendo i relativi dati utilizzando il modello A2, allegato alla presente circolare). In base alla quantificazione richiesta, entro il 30 giugno verrà impegnata la spesa complessiva per l'anno in corso (in conto competenza) e liquidato un importo pari all'80% di quanto indicato. Il relativo saldo sarà liquidato entro il 31 marzo dell'anno successivo a seguito della ricezione dei consuntivi di spesa di cui al superiore punto 1.

3. Modalità di presentazione delle richieste del contributo

Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo dovranno essere presentate da parte degli Enti interessati, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: *dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it*;

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente, pena l'inammissibilità, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente circolare.

Dovranno essere presentati:

- a. domanda (allegato A) per il riconoscimento del contributo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Sindaco o dal Legale Rappresentante dell'Ente con allegata la fotocopia del relativo documento d'identità, in corso di validità;

b. copia dell'atto/i deliberativo/i relativo/i alle procedure di selezione e assunzione dei lavoratori socialmente utili, nonché copia dei provvedimenti amministrativi adottati per la contrattualizzazione dei lavoratori assunti;

c. elenco del personale stabilizzato con indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della relativa spesa per l'anno in corso, da trasmettere anche in formato EXCEL (allegato A1).

Si ricorda che gli Enti dovranno assicurare gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), pena la non erogazione del contributo.

4. Obblighi di comunicazione

È obbligo dell'Ente che procede alla stabilizzazione comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, eventuali variazioni e/o modifiche del rapporto di lavoro - ivi inclusa, in particolare, la cessazione per qualsiasi causa dello stesso – che possano incidere sul riconoscimento e sulla permanenza del diritto al contributo.

Il Dirigente del Servizio VI
Pippo M. R. Ricciardo

Il Dirigente Generale
Ettore Foti

L'Assessore
On. Nunzia Albano